



Città di Legnano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 DEL 31-01-2020

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020 – CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI ESENZIONE .

L'anno Duemilaventi addì Trentuno del mese di Gennaio alle ore 10:15, in Legnano, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Cristiana Cirelli, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica, prot. n. 12033 del 2 agosto 2019 con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Enzo Marino

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020 –
CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI
ESENZIONE .**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI LEGNANO**

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica del 30.7.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.8.2019, è stato sciolto il Consiglio Comunale di Legnano ed è stata nominata la Dott.ssa Cristiana Cirelli quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Legnano fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 ha istituito l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che tale variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

il comma 3 bis del predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che nel regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2012 è stata istituita nel Comune di Legnano l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura unica dello 0,8 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e che, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento applicativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2013 è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota nella misura dello 0,8%, prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, è stato modificato il relativo regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15 luglio 2014 è stata confermata per l'anno 2014 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, sono state determinate aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di

reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, come di seguito riportato:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,75 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 7 luglio 2015, n. 43 del 19.04.2016, n. 32 del 28.03.2017 e n. 22 del 28.02.2018 sono state confermate, rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 le aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, nonché la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000, così come deliberate per l'anno d'imposta 2014 e che anche per l'anno 2019, non essendoci state variazioni sono state confermate aliquote e soglia di esenzione;

Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate e al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, è intendimento di questa Amministrazione confermare per l'anno d'imposta 2020 le aliquote differenziate e la soglia di esenzione come deliberate per l'anno d'imposta 2019;

Rilevato inoltre che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020;

Richiamato l'art. 42, c. 1, lettera f), della L. 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 2 del 08/01/2020 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Viste le esigenze del bilancio di previsione 2020-2022 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell'obiettivo di pareggio di bilancio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore 2 "Attività Economiche e Finanziarie" ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 42 della L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno d'imposta 2020, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nelle misure differenziate in relazione agli scaglioni di reddito, e la misura della soglia di esenzione commisurata al reddito complessivo annuo imponibile, di cui agli art. 2 e 2 bis del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 28 febbraio 2018, come di seguito riportati:

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

Il Comune di Legnano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, stabilisce le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
<i>Fino a 15.000,00 euro</i>	<i>0,60 punti percentuali</i>
<i>Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro</i>	<i>0,65 punti percentuali</i>
<i>Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro</i>	<i>0,70 punti percentuali</i>
<i>Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro</i>	<i>0,75 punti percentuali</i>
<i>Oltre 75.000,00 euro</i>	<i>0,80 punti percentuali</i>

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

Art. 2 bis - Soglia di esenzione

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 15.000,00.

Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di cui sopra, l'addizionale IRPEF è dovuta sull'intero reddito complessivo ed è determinata con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote progressive di cui al precedente art. 2.

La soglia di esenzione può essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

- 2) di dare atto che il gettito addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2020, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2020 del predisponendo bilancio di previsione 2020-2022;
- 3) di disporre l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione per la pubblicazione sul portale informatico del Ministero medesimo entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011); la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997;
- 4) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 così come previsto dall'art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Per la provvisoria gestione del Comune di Legnano

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Cristiana Cirelli

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 11 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

Legnano, 04/02/2020

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino